

ALLEGATO 6

CE

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE)
n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva**

COM(89) 349 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 luglio 1989)

(89/C 211/15)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/88 ⁽²⁾, ogni Stato membro produttore deve costituire un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che, per meglio garantire una corretta ed efficace applicazione di tutta la normativa comunitaria vigente nell'insieme del settore, è opportuno prevedere la possibilità di affidare alle agenzie, oltre ai controlli e alle azioni sopra menzionati, anche i controlli previsti in materia di aiuti al consumo ed in materia di acquisto e magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il paragrafo 2 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
«Lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può inoltre incaricare l'agenzia:
— di eseguire i controlli previsti in materia di aiuto al consumo ed in materia di acquisto e magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte dagli organismi d'intervento;
— di svolgere indagini particolari.»
- 2) Al secondo comma, il testo dell'ultimo trattino è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 12.